

Referendum sulla Legge elettorale della Lega: inammissibile?

Il referendum sulla Legge elettorale della Lega non potrà essere ammesso.



Quando Calderoli mette mano a riforme il flop è assicurato. Il referendum sulla Legge elettorale non potrà essere ammesso, perché non restituisce neppure una Legge immediatamente applicabile.

Ho già scritto dell'[incostituzionalità di una Legge elettorale integralmente maggioritaria](#).

Avevo anche scritto che quando Roberto Calderoli mette mano a una riforma, la sua incostituzionalità è assicurata.

Leggendo il [quesito referendario](#) però ci si accorge che stavolta ha superato se stesso.

L'ammissibilità dei referendum sulla legge elettorale

La proposta di referendum deve superare il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.

L'ammissibilità di un referendum sulla legge elettorale è assoggettata *«alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo»* (Corte Costituzionale sentenza n. 32 del 1993).

In questo caso neppure l'immediata applicabilità viene garantita.

I collegi elettorali

La proposta di referendum tende a eliminare ogni riferimento "plurinominale" dalle leggi elettorali sia per la Camera sia per il Senato.

Quindi tutti i Deputati e tutti i Senatori devono essere eletti in collegi uninominali.

Escludendo la circoscrizione estero, occorre che, complessivamente, ci siano 618 circoscrizioni per la Camera e 309 per il Senato.

Ma in atto i collegi uninominali sono 232 per la Camera e 115 per il Senato. Inoltre la circoscrizione estero è divisa in [4 ripartizioni](#) in base ai continenti geografici.

La Legge risultante, quindi, non consente di eleggere il plenum di alcuna delle due Camere, rendendo il referendum inammissibile.

La “genialata” di Calderoli

In previsione del possibile taglio dei parlamentari, il Parlamento ha approvato la [Legge 51/2019](#).

Questa Legge trasformerebbe i numeri “fissi” delle Leggi elettorali per Camera e Senato in frazioni, in modo da essere applicabili a prescindere dal numero complessivo dei parlamentari.

All'articolo 1, per esempio, c'è scritto che nella Legge elettorale per la Camera le parole «231 collegi uninominali» vengono sostituite con

«un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore,» .

Al momento non cambia niente perché i deputati sono 630. Sottraendo i dodici deputati eletti nella circoscrizione estero restano da eleggere nel territorio nazionale 618 deputati.

I tre ottavi di 618 sono pari a 231,75 che arrotondati all'unità inferiore restituiscono esattamente 231 deputati eletti in collegi uninominali.

L'articolo 3 della Legge, però, contiene una delega al Governo per ridisegnare i collegi elettorali nel caso in cui venisse promulgata la Legge per il “taglio dei parlamentari”.

Ed ecco la “genialata” di Calderoli: Modificare anche quella Legge delega e incaricare il Governo di ridisegnare i collegi elettorali.

Qui, con il taglio in rosso, le parti dell'articolo che il referendum abrogherebbe (click per ingrandire).

Art. 3

Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

~~1. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti della Camera di cui agli articoli 57, secondo comma, e 61 della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali ~~e plurinominali~~ per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.~~

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni ~~dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma~~, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

- 1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale e' costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- 2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ~~b~~, c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

- 1) il territorio nazionale e' suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
- 2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere ~~b~~, c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

Il referendum
abrogherebbe le parti
tagliate in rosso

Resta il fatto che il referendum non può essere ritenuto ammissibile, perché non produce

una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo

E le ripartizioni estero?

Abbiamo visto che la Circoscrizione Estero è divisa in quattro ripartizioni.

La Legge che regola le modalità di voto e la ripartizione dei seggi nella circoscrizione estero è la [459/2001](#): "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

Questa Legge non è interessata dal referendum sulla Legge elettorale della Lega.

Ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore e questi potrebbero essere eletti col sistema uninominale.

I restanti otto deputati e due senatori

sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il che, ovviamente, presuppone che la Circoscrizione Estero continui a votare con i modelli di scheda allegati alla Legge 459/2001 e quindi:

- esistano delle liste di candidati
- ci sia una preponderante parte proporzionale

La Delega della Legge 51/2019, infatti, non prevede la revisione dei collegi della Circoscrizione Estero (sottolineature in blu)

Art. 3
Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

1. ~~Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti della Camera di cui all'articolo 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali ~~e plurinominali~~ per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.~~

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni ~~dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1~~, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

1) il territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ~~b~~, c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere ~~b~~, c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

Il referendum, quindi, restituirebbe una Legge elettorale non solo di non immediata applicabilità «pur nell'eventualità di inerzia legislativa», ma neppure omogenea e coerente.